



Città di Vibo Valentia
(Provincia di Vibo Valentia)

Commissione Straordinaria di Liquidazione

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 152

OGGETTO : art.1 co 457 l. stabilità 2017. Richiesta chiarimenti al Ministero dell'Interno

L'anno duemilasedici, il giorno venti, del mese di dicembre, alle ore 12,00, nella sede municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:

		presente	assente
Dott.ssa Carla Caruso	componente	X	
Dott. Andrea Casiglia	componente	X	
Dott. Domenico Piccione	componente	X	27 DIC 2016 58043

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti il Vice Segretario Generale, dott.ssa Adriana Teti.

La Commissione straordinaria di liquidazione

VISTO l'art. 255 co 10 TUEL secondo il quale : *"Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206"*;

VISTO l'art. 1 co 457 della l. di stabilità 2017 che così recita: *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione"*;

CONSTATATO CHE:

- in tale ultimo articolo si dispone una deroga; dunque, in assenza di deroga, l'OSL è incompetente ad amministrare residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- di norma una deroga è legata a casi specifici o viene disposta con riferimento ad un preciso arco temporale, ma, nella disposizione in questione, essa è prevista in via generale, e quindi vale per ogni O.S.L., è a tempo indefinito e si riferisce a tutte le tipologie di residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- la legge dispone per il futuro;
- nel caso specifico non è chiaro, non essendo stata prevista nessuna disposizione transitoria, se essa operi per i Comuni che dichiareranno il dissesto dopo la sua entrata in vigore o anche per le gestioni commissariali già in corso, nelle quali si è fino ad ora applicata la norma vigente di cui all'art. 255 co 10 TUEL;

VISTO CHE la risoluzione dei dubbi interpretativi suesposti è fondamentale per la corretta prosecuzione della gestione straordinaria del dissesto in atto;

PRECISATO CHE, infatti:

- una eventuale applicazione della disposizione in esame anche per le gestioni straordinarie dei dissesti finanziari antecedenti alla previsione della deroga da parte del legislatore, comporterebbe la necessità, per questa CSL, per la quale ricorre tale fattispecie, di riaprire tutte le istruttorie già concluse nel corso di tre anni con adozione di provvedimenti di esclusione dalla massa passiva delle partite relative a residui attivi e passivi riguardanti fondi a gestione vincolata, con comunicazioni già avvenute delle non ammissioni ai soggetti istanti, senza che vi siano state contestazioni, e dunque imporrebbe la riapertura di istruttorie ormai compiutamente definite;
- in alcuni casi, inoltre, vista l'incompetenza della C.S.L. ai sensi dell'art. 255 co 10 TUEL, i creditori hanno



agito anche in giudizio nei confronti del Comune per far valere i propri crediti;

- non è chiaro se questi contenziosi dovranno essere riproposti contro la C.S.L;

INFINE:

- non risulta di agevole interpretazione cosa debba intendersi per "amministrazione" di tali residui; se, cioè, l'OSL debba incassare i fondi ed utilizzarli per la finalità a cui sono destinati, e dunque debba esercitare anche i poteri gestionali che sono propri del Comune nella gestione ordinaria;
- a tale proposito si nota che il legislatore allo stato disciplina solo i poteri dell'OSL per la gestione straordinaria del dissesto finanziario; dunque, a legislazione vigente, sembrerebbe che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata debba ricondursi necessariamente a tale unica normativa;

RICORDATO ANCHE:

- che questa CSL ha proposto la procedura semplificata ex art. 258 TUEL al Comune, che vi ha aderito;

EVIDENZIATO CHE:

- altri dubbi in proposito sussistono perchè, secondo la suddetta procedura, devono essere proposte ai creditori dell'Ente transazioni che prevedono abbattimenti dal 40% al 60% dei crediti da essi vantati;
- ciò pone i seguenti interrogativi: a) se sia possibile proporre tali transazioni nel caso in cui le spese trovino copertura in fondi vincolati; b) se, cioè, sia possibile che tali fondi non siano interamente utilizzati per lo scopo specifico; c) ove ciò sia possibile, se le economie conseguenti alle transazioni possano essere utilizzate per soddisfare gli ulteriori creditori ammessi alla massa passiva, diversi da quelli ai quali i fondi sono destinati;

PRESO ATTO CHE:

- un'ulteriore problematica potrebbe affacciarsi in caso di entrate vincolate già utilizzate per cassa dal Comune, da ricostituire, e di corrispondenti residui passivi, riportati ancora in bilancio perchè l'Ente non ha potuto procedere alle spese proprio per assenza di liquidità;
- in proposito sussistono i seguenti interrogativi: a) se, in tali casi, le entrate vincolate debbano essere ricostituite dall'Ente, che le ha già spese, o dall'Organo straordinario, al quale competerebbe l'amministrazione dei residui passivi correlati ai fondi a gestione vincolata non più in cassa; b) se, ove le entrate vincolate dovessero essere ricostituite dall'OSL, con tutte le entrate correnti utili che esso via via andrà ad incassare, tutta la procedura concorsuale per liquidare e pagare la massa passiva debba essere subordinata al completo espletamento di tale adempimento;

TANTO PREMESSO

Ritenuto necessario avere chiarimenti sui problemi interpretativi ed operativi illustrati

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Per quanto in premessa, che integralmente si richiama:

Di richiedere al Ministero dell'Interno i chiarimenti relativi ai dubbi interpretativi emersi ed esposti in narrativa, al fine di potere garantire una corretta gestione straordinaria del dissesto finanziario del Comune di Vibo Valentia.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente-dott.ssa Carla Caruso

Il Commissario-dott. Andrea Casiglia

Il Commissario-dott. Domenico Piccione

Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Adriana Teti

